

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica**

Prot. n.11/6383/2014

OGGETTO: COMUNE DI VOLVERA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C.(D.C.C. N. 60 DEL 20/12/2013) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare Variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Volvera, con deliberazione del C.C. n. 60 del 20/12/2013, trasmesso alla Provincia in data 09/01/2014 (pervenuto il 16/01/2014) ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 03/2014)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 60 del 20/12/2013 di adozione, finalizzati ad apportare alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) ed in particolare all'articolo 57;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare di Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone la modifica dell'art. 57 delle N.T.A. per favorire il recupero dei sottotetti;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, la deliberazione C.C. 60 del 20/12/2013 di adozione della Variante:
 - " ... *contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;*
 - **non** contiene un prospetto numerico che evidenzia ".....*la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";
- ai sensi dell'undicesimo comma del citato articolo della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. 60 del 27/11/2013 di adozione della Variante al P.R.G.C. (nei casi di esclusione dalle procedure di V.A.S.) **non** ".... *contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione*";

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Volvera con deliberazione C.C. n. 60 del 20/12/2013, le seguenti osservazioni:

- a titolo di apporto collaborativo si ricorda che l'Atto di adozione della Variante in oggetto dovrebbe riportare fedelmente la puntuale elencazione delle condizioni per cui il progetto preliminare è classificato come Variante parziale (comma 5 dell'art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i), dalla lettura della deliberazione trasmessa emergono delle citazioni incomplete (vedi punto a) del testo della L.U.R.; si suggerisce di sopperire nella fase di approvazione del progetto definitivo a tali inesattezze;
- quanto citato al comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.: *"la deliberazione di adozione della Variante contieneun prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga."*, renderebbe opportuno integrare la deliberazione di approvazione della Variante con gli elementi richiesti dalla L.U.R., richiamandoli anche se non hanno subito variazioni, in conformità con la L.R. 56/77 e s.m.i.;
- per quanto attiene i casi di esclusione dalla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) si osserva che con le modifiche introdotte nella L.R. 56/77 e s.m.i. dalla L.R. 17/2013 i casi di esclusione sono stati limitati, come definito al comma 8 dell'art. 17 della L.U.R., in cui è citato: *".....Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione."* e al comma 9 in cui è citato: *"Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente*

rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS." In conclusione, si demanda, all'Amministrazione comunale valutare se la modifica proposta è compresa nei casi di esclusione di cui ai commi 8-9, richiamandoli nella deliberazione ai sensi del comma 11 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., oppure, si suggerisce, prima di approvare il progetto definitivo della variante, sottoporre la proposta a verifica di assoggettabilità alla V.A.S., fatto salvo l'invarianza del progetto preliminare adottato a seguito della verifica preventiva;

- infine, sarebbe opportuno integrare la Variante parziale in esame con la dichiarazione di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Tale legge dispone, che "*.. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..*" (c. 3 art. 5) e che "*.. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.*" (c. 4 art. 5);

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Volvera la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 28/02/2014

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale